

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3201 del 10/07/2020
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. SEA - Servizi Energia Ambiente S.r.l. - Seconda proroga del termine per la fine lavori relativa all'Autorizzazione Unica rilasciata con n. D.P.P. n. 204 del 06.08.2015, prot. prov. n. 69739/15 e s.m.i., inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a kWe 98,82 e potenza idraulica nominale media di concessione pari a 49,00 kW, da realizzare in Comune di Meldola, sul Fiume Ronco-Bidente, in prossimità del Ponte dei Veneziani
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3320 del 10/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. **SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l.** - Seconda proroga del termine per la fine lavori relativa all'Autorizzazione Unica rilasciata con n. D.P.P. n. 204 del 06.08.2015, prot. prov. n. 69739/15 e s.m.i., inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo "idroelettrico" di potenza elettrica massima pari a **kWe 98,82** e potenza idraulica nominale media di concessione pari a **49,00 kW**, da realizzare in Comune di Meldola, sul Fiume Ronco-Bidente, in prossimità del Ponte dei Veneziani

**LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visti:

- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in*

materia di energia”;

- Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n. 1793 *“Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico”;*
- Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *“Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;*
- la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 *“Semplificazione della disciplina edilizia”;*
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015 n. 2067 *“Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”;*
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13”;*
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili”;*
- Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2016 n. 1195 *“Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”*
- la Deliberazione di Giunta Regionale 05 giugno 2019 n. 926 *“Approvazione della deliberazione del direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 -Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae-”;*

Richiamati:

- il D.Lgs. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;*
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;*
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- la Società **Idroelettrica del Ronco S.r.l.** con sede legale in via Gualchiera n. 16 – 47014 Meldola (FC) – P.I.: 00892050402 e C.F.: 00208880161, fu autorizzata con Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06.08.2015, prot. prov. n. 69739/15, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" da realizzare in Comune di Meldola, sul Fiume Ronco-Bidente, in prossimità del Ponte dei Veneziani;
- l'autorizzazione unica di cui sopra, a seguito di variazione della denominazione sociale della società a cui fu rilasciata, fu volturata, con Determinazione di Arpae n. DET-AMB-2016-1946 del 21.06.2016, in favore della Società **SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Località al Ponte SNC – 38083 Borgo Chiese (TN) – P.I.: 00892050402 e C.F.: 00208880161;

- la società SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l., con nota acquisita al PGFC/2016/11561 del 02.08.2016, comunicò a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione la data formale di inizio lavori, fissata per il giorno 03.08.2016;
- con Determinazione di Arpae n. 5209 del 29.09.2017, fu modificato in autotutela il D.P.P. n. 204 del 06.08.2015, prot. prov. n. 69739/15, al fine di integrare le aree su cui era stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;
- il termine prescritto per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto, inizialmente fissato in data 06.08.2018, fu prorogato fino al 06.08.2020, su richiesta inoltrata dalla ditta (acquisita al PGFC/2018/3932 del 09.03.2020) ed accolta con Determinazione di Arpae n. 3550 del 11.07.2018, previa acquisizione del parere di competenza del Comune di Meldola (registrato al PGFC/2018/5680 del 10.04.2018);

Vista la nota pervenuta in data 12.05.2020, assunta al PG/2020/69940 del 13.05.2020, con cui la ditta **SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l.** richiede una seconda proroga, per un periodo di ulteriori due anni, del termine per la conclusione dei lavori, indicando le seguenti motivazioni:

- necessità di attendere l'esito relativo all'iscrizione in posizione utile nella graduatoria del D.M. 04.07.2019 per beneficiare dell'incentivo utile a garantire la sostenibilità economica dell'investimento in conformità al piano economico contenuto nel progetto allegato all'istanza di Autorizzazione Unica;
- le attività di cantiere sono di fatto state sospese a causa dell'emergenza sanitaria in corso;

Atteso che:

- la L.R. n. 26/2004, art. 19, comma 2, dispone che *“il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto, dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine”*;
- la L.R. n. 15/2013, art. 19, comma 3, dispone che *“Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita”*;

Tenuto conto che, con nota del 19.05.2020, PG/2020/72695, questa Agenzia ha richiesto al Comune di Meldola, titolare di titoli abilitativi sostituiti dal D.P.P. di cui in oggetto, di esprimere il proprio parere di competenza relativamente alla richiesta di proroga ricevuta;

Vista la nota del 15.06.2020, acquisita al PG/2020/85783, con cui il progettista e direttore dei lavori dell'impianto di cui trattasi ha inviato a questa Agenzia e al Comune di Meldola la dichiarazione prevista per le richieste di proroga della data di fine lavori ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole al rilascio della proroga richiesta dalla ditta, espresso dal Comune di Meldola con nota acquisita al PG/2020/87765 del 18.06.2020, il cui contenuto viene di seguito integralmente riportato:

Vista la nota, acquisita con prot. com.le 8447 del 19 maggio 2020, con la quale codesta amministrazione in indirizzo richiede parere in merito alla richiesta di proroga di fine lavori citata in oggetto, di cui all'autorizzazione unica rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 204 del 06.08.2015e s.m.i., e che sostituisce i seguenti atti di competenza comunale:

- *Permesso di costruire;*
- *Autorizzazione paesaggistica*

Vista la nota acquisita in data 15 giugno 2020 con prot. com.le 9758 a firma del tecnico abilitato, progettista/direttore lavori, ing. Mondinini Roberto, di asseverazione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, L.R. n. 15/2013.

Premesso quanto sopra si esprime parere favorevole per quanto di competenza precisando che, in merito all'Autorizzazione paesaggistica e alla validità della stessa, si applica quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004 al comma 4 dell'art. 146 che recita quanto segue:

"... L'autorizzazione è efficace per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato".

Nel caso in cui i lavori non fossero conclusi entro i termini sopra descritti il rinnovo della medesima autorizzazione potrà essere richiesto secondo quanto previsto dall'art. 7 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31.

Considerato che:

- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la società **SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l.**, inoltrata in data 05.06.2020, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_TNUTG_Ingresso_0041491_20200605;
- l'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, stabilisce che *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89"*;
- in previsione di una eventuale mancata ricezione della comunicazione antimafia, questa Agenzia ha chiesto informalmente alla ditta istante di fornire le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (sottoscritte da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto);
- la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta tramite e-mail, pervenuta a questa Agenzia in data 09.07.2020 e acquisita al PG/2020/99632 del 10/07/2020;
- in data 05.10.2019 sono decorsi i 30 giorni dalla richiesta della comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 e, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro relativamente a tale richiesta;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Ritenuta accoglibile, alla luce di quanto sopra riportato, la richiesta della ditta e ritenuto quindi di poter concedere una seconda proroga di ulteriori due anni del termine per la conclusione dei lavori relativi all'intervento di cui in oggetto, fatto salvo quanto precisato dal comune di Meldola, nel parere di competenza, in merito alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica e alla eventuale necessità di chiederne il rinnovo da parte della ditta;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27.11.2018;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di concedere** alla Società **SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l.** una seconda proroga del termine per la conclusione dei lavori per un periodo di ulteriori due anni a decorrere dal termine precedentemente prescritto; i lavori dovranno quindi terminare entro e non oltre il **06.08.2022**;
2. **di precisare** che della fine lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae e al Comune di Meldola;
3. **di dare atto** che:
 - rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia n. 141 prot. prov. n. 50200/15 del 28.05.2015, non espressamente modificate con il presente atto;
 - il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
4. **di precisare** che:
 - i lavori potranno proseguire unicamente in conformità con il progetto approvato con il D.P.P. n. 141 del 28.05.2015 e s.m.i.;
 - eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae e al Comune territorialmente competente, che si pronunceranno in merito alla eventuale sostanzialità delle stesse ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011;
 - in caso di variante sostanziale le modifiche al progetto sono soggette ad Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 di competenza di Arpae;
 - in caso di variante non sostanziale le modifiche sono assoggettate a Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ex art. 6 d.Lgs. 28/2011 di competenza comunale;

5. **di fare salvo:**

- l'obbligo da parte della ditta di provvedere a richiedere, agli enti competenti, il rinnovo di tutti gli atti abilitativi ricompresi nell'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P. n. 204 del 06.08.2015, che dovessero scadere prima della conclusione dei lavori, con le modalità e nei tempi previsti dalle specifiche normative di settore;
- la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia dovessero attestare la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
- i diritti di terzi ai sensi di legge;

6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

7. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;

9. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società SEA – Servizi Energia Ambiente S.r.l., al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Forlì, al Comune di Meldola, all'Unione di Comuni della Romagna forlivese e alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia
del S.A.C. di Forlì-Cesena

Dott.ssa Tamara Mordenti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.